

Volontariato e giustizia riparativa

il lavoro di pubblica utilità

AUTORI

A cura di Laura Donati, Irene Magri, Simone Emilio Marchiotto

Aprile 2014

Indice

CAPITOLO

1

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

CAPITOLO

2

DAL PUNTO DI VISTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CAPITOLO

3

DAL PUNTO DI VISTA DEL CITTADINO

INTRODUZIONE	5
1.1 Inquadramento normativo del Lavoro di Pubblica Utilità	8
1.2 Principali attori istituzionali coinvolti	9
1.3 Inquadramento giuridico ai fini assicurativi e della sicurezza sul luogo di lavoro per il LPU. Il parere del CSV di Verona	10
2.1 Perché aderire al progetto	12
2.2 Quali “benefici” per le organizzazioni	12
2.3 Requisiti per diventare un ente di accoglienza	13
2.4 La prassi operativa e il coordinamento con la Federazione del Volontariato di Verona	14
2.5 Come affrontare possibili problematiche: il rapporto con le persone interessate e le istituzioni di riferimento	15
3.1 Come orientarsi nella scelta consapevole dell’ente di accoglienza	17
3.2 Un “codice di comportamento”	18
3.3 Obblighi e benefici di legge del lavoro di pubblica utilità	19
3.4 Oltre i benefici previsti per legge	20

L'idea del volontariato come ricerca di possibili soluzioni agli effetti di un illecito e impegno fattivo per la riparazione delle sue conseguenze apre spazi a nuovi percorsi di solidarietà, nella consapevolezza che la riconciliazione tra il reo e la comunità rafforza il senso di sicurezza collettivo. La presente pubblicazione è stata il frutto della collaborazione nell'ambito del Lavoro di Pubblica Utilità tra CSV di Verona, Tribunale di Verona e Ordine degli Avvocati di Verona.

Hanno collaborato alla sua realizzazione Laura Donati, Magistrato Coordinatore Sezione GIP/GUP del Tribunale di Verona, Simone Emilio Marchiotto, avvocato e consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Verona e Irene Magri, referente del progetto Lavoro di Pubblica Utilità del CSV di Verona.

INTRODUZIONE

La Federazione del Volontariato e il CSV di Verona

Nata nel 1997 come organismo di coordinamento del volontariato scaligero, dal 2003 è iscritta al Registro Regionale del volontariato, con il codice VR0619, e dal 2010 è iscritta anche nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Raggruppa 269 su 445 (dati 2013) associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, il 60% di quelle presenti nella provincia di Verona.

L'azione della Federazione del Volontariato, sia come interlocutore nei tavoli istituzionali, locali e nazionali, che come soggetto promotore di iniziative di volontariato, si basa sulla **Carta dei Valori del volontariato** (2001), "un documento scritto da volontari per i volontari e aspiranti tali che dà voce ai principi fondanti, agli atteggiamenti e ai ruoli propri di chi è impegnato per promuovere la cultura e la prassi della solidarietà".

La Federazione del Volontariato di Verona ONLUS è l'ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato, CSV di Verona: centro nato in base alla legge quadro sul volontariato 266/91 con il compito di erogare prestazioni sotto forma di servizi a favore di organizzazioni di volontariato, OdV, iscritte e non nei registri regionali. In particolare, i CSV promuovono iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti per consolidare la cultura della solidarietà; offrono consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione sociale, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; realizzano intereventi di



formazione e qualificazione per i volontari delle associazioni; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. Nella Regione Veneto, il volontariato e i CSV sono disciplinati dalla L. R. 40/1993 che recepisce la normativa nazionale in materia e ne traccia le linee fondanti e peculiari della realtà veneta.

Tra le attività principali, la Federazione è accreditata dal 2006 come ente di seconda classe per il **Servizio Civile Nazionale** e conta 37 associazioni aderenti con 58 sedi operative accreditate per ospitare giovani in servizio civile; dal 2011 è accreditata per accogliere fino a 64 persone che svolgono **Lavori di Pubblica Utilità** in 17 diverse associazioni di volontariato.



**PERCHÉ CI SIAMO
IMPEGNATI IN QUESTO
PROGETTO. PROSPETTIVE
PER IL FUTURO**

a cura di Chiara Tommasini,
presidente CSV Verona

Il servizio quotidiano di dialogo e collaborazione che da anni svolgiamo a supporto del volontariato veronese ci ha consolidato nell'idea che sosteniamo un pezzo del welfare cittadino. Tanti servizi a favore delle nostre fasce sociali più deboli transitano attraverso il silenzioso e prezioso servizio

dei volontari. Un capitale sociale grande che, ritagliando spazi di tempo, interviene sul territorio. Il mondo del volontariato è un tessuto sociale buono, dove le persone operano insieme perché hanno creato un contesto dove stanno "bene" insieme.

Collegare la rete sociale del volontariato al tema della "giustizia riparativa" è stato un passaggio quasi naturale: quale miglior contesto per far dialogare e collaborare persone con storie differenti che, per il tramite di un obbligo riparativo per legge, possono insieme operare e fare qualcosa di utile?

Il Lavoro di Pubblica Utilità è soltanto uno degli aspetti della pena riparativa; la giustizia italiana, infatti, sta gradualmente aprendosi ad altre soluzioni, quali le pene alternative al carcere o l'affidamento in prova al servizio sociale per piccole sanzioni a carico, ad esempio, di ragazzi ancora minorenni. Siamo convinti che ci sia spazio per ulteriori collaborazioni in tale senso.

Come ente gestore del Centro Servizio per il Volontariato, proprio in questa prospettiva e con gradualità, stiamo mettendo in campo risorse di vario genere:

- la qualificazione e la crescita di competenze di persone dedicate a questi servizi (questa pubblicazione nasce proprio dal lavoro quotidiano degli operatori),
- la formazione dedicata alle associazioni per imparare ad accogliere nuovi collaboratori e possibili volontari nel contesto della "giustizia riparativa",
- il sostegno gestionale per le associazioni,
- la creazione di strumenti, quali ad esempio la polizza assicurativa LPU,
- il database online, www.lpuverona.it, per favorire la ricerca di associazioni disponibili all'accoglienza.

Sono solo alcuni dei primi mezzi messi in campo. Faremo il possibile per sostenere, anche con la progettazione sociale di rete, questo tipo di servizi, convinti di muoverci in un contesto utile e importante di cittadinanza attiva.

Il contesto di riferimento

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Il Lavoro di Pubblica Utilità è uno strumento di sostituzione della pena, introdotto dal nostro Legislatore con le disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace D. lgs n° 274/2000 artt. 54 e seguenti e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.



LPU: attività non retribuita a favore della collettività;
Applicazione: Codice della Strada, artt. 186 e 187;
Condizioni: nessun incidente, non aver già usufruito dell'istituto;
Come fare: presentare richiesta al giudice accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità di un ente;
Quali enti: solo quelli convenzionati con il Tribunale.

Riferimenti normativi: artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D.

Lvo n.285 del 1992 (codice della strada)

come modificato dalla l. 120 del 2010 n. 175

Chi si è reso responsabile dei reati in guida in stato di ebbrezza (art. 186) e in stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti (art. 187) o di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge, ha la possibilità di "scontare" la pena mediante la prestazione del lavoro di pubblica utilità.

L'accesso a questa sanzione è sottoposta ad una **duplica condizione:**

- che **non sia stato provocato** dal responsabile della contravvenzione **un incidente stradale**, intendendosi per tale anche la fuoriuscita autonoma di strada e un contributo anche minimo nel causare il sinistro, in caso di collisione con altri veicoli;
- che il responsabile **non abbia in precedenza già usufruito** di questa opportunità alla quale, cioè, si può accedere una sola volta.

La legge prevede che la persona imputata di questi reati rilasci una dichiarazione di non opposizione alla sostituzione della pena. Di fatto, per rendere concretamente possibile l'applicazione dell'istituto, ciò si traduce in una domanda, dovendo la manifestazione di volontà depositata al Tribunale essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità di un ente. L'ente va scelto solo fra quelli convenzionati con il Tribunale di Verona.

1.2 PRINCIPALI ATTORI ISTITUZIONALI COINVOLTI



1.3 INQUADRAMENTO GIURIDICO AI FINI ASSICURATIVI E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PER IL LPU. IL PARERE DEL CSV DI VERONA

ASSICURAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

in attesa di un orientamento di dottrina o giurisprudenza in materia, il lavoratore di pubblica utilità è da considerare affine al volontario.

È possibile, in alternativa, utilizzare la polizza assicurativa predisposta *ad hoc* per il LPU.

In mancanza di una normativa e giurisprudenza di riferimento in materia, si ritiene opportuno considerare il **soggetto LPU come un soggetto a sé stante** che, ai sensi della Convenzione stipulata dalla Federazione del Volontariato di Verona onlus con il Tribunale di Verona in data 13/06/2011, ultima modifica del 13/03/2013, è obbligatoriamente da assicurare per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ad opera dell'Ente ospitante e si consiglia, a riguardo, di

ricercare una **polizza ad hoc per soggetti LPU** e, solo in via residuale, di inserirlo nella polizza per i volontari. Per quanto riguarda, invece, l'applicabilità della **normativa sulla sicurezza sul lavoro**, si precisa che l'art.3 del Decreto 81/08 (T.U. sicurezza sul lavoro) **non considera "lavoratori"** i seguenti soggetti:

- Volontari ex L.266/91 sul volontariato
- Volontari in Servizio Civile Nazionale
- Volontari di Associazioni di Promozione Sociale
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Direttori artistici e collaboratori tecnici (anche se con indennità di trasferta e rimborsi spese) di cori, bande, filodrammatiche, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute

E pertanto non vengono applicate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ma solo, come da TU 81/08, le disposizioni di cui all'art.21 per lavoratori autonomi (obblighi di formazione/informazione).

L'art. 2 del T.U. invece **tra i lavoratori** considera tali:

- Coloro che svolgono un'attività lavorativa con o senza retribuzione anche solo per apprendere un mestiere (esclusi servizi domestici)
- Soci lavoratori di cooperative
- Associati in partecipazione
- Tirocinanti per formazione e orientamento
- Partecipanti a corsi di formazione con utilizzo lavoratori
- Volontari dei vigili del fuoco
- Volontari della protezione civile
- Soggetti di Lavori Socialmente Utili

Per quanto riguarda i Soggetti in esame (impiegati in LPU), essi non vengono annoverati né tra i volontari/non lavoratori né tra i lavoratori.

Si consiglia, pertanto, in attesa di un orientamento di dottrina o di giurisprudenza in materia, di considerarli come volontari, e pertanto estendervi le misure di sicurezza applicate ai propri volontari, anche in considerazione del fatto che non sono espressamente elencati tra i soggetti considerati come "lavoratori" dall'art. 2 del T.U.

Dal punto di vista delle organizzazioni di volontariato

2.1 PERCHÉ ADERIRE AL PROGETTO

L'adesione al progetto dei Lavori di Pubblica Utilità da parte della Federazione del Volontariato di Verona, avvenuta dopo espressa richiesta di collaborazione del Tribunale di Verona, ha avuto ed ha le seguenti caratteristiche:

- rispondere ad un'ulteriore e nuova esigenza della società civile, creata dalla revisione della normativa sul Codice della Strada;
- dare la possibilità di riparare al "danno" causato alla società con un **servizio di utilità sociale**;
- sostenere le Organizzazioni di Volontariato con nuove presenze a supporto delle loro attività ordinarie.

2.2 QUALI "BENEFICI" PER LE ORGANIZZAZIONI

- Presenza di una o più persone a supporto delle attività ordinarie e/o progetti in atto dell'associazione;
- promozione dei valori del volontariato e cultura della solidarietà;
- inserimento di nuove persone talvolta è sinonimo di nuovi volontari.

2.3 REQUISITI PER DIVENTARE UN ENTE DI ACCOGLIENZA

La normativa (d.lgs 274/2000, art. 54) prevede che possano essere enti di accoglienza lo Stato, le regioni, le province, i comuni o **enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato**. L'adesione, attraverso stipula della convenzione, può essere:


- **autonoma**: l'OdV sottoscrive direttamente con il Tribunale una convenzione;
- **in rete**, attraverso la Federazione del Volontariato di Verona ONLUS o altro ente di coordinamento. In ogni caso, tutti gli enti devono avere alcune caratteristiche e rispondere a determinati obblighi espressamente previsti dalla convenzione stessa:
 - individuazione interna all'ente di **un responsabile di sede** che segua le persone inserite con il LPU;
 - individuazione chiara di **attività, mansioni, orari e giorni** nei quali è richiesta la presenza, **numero di posti messi a disposizione**, compatibile con le possibilità di accoglienza della struttura e le reali necessità;
 - obbligo di **garantire la presenza** del responsabile e/o altri volontari, operatori dell'ente durante la presenza della persona che svolge LPU: la persona non può mai essere lasciata sola durante lo svolgimento delle attività;
 - obbligo di **assicurare** ogni persona che svolge LPU presso l'ente (a carico dell'ente ospitante);
 - garantire **puntualità di comunicazione** nei vari passaggi, dall'accoglienza alla conclusione del servizio, utilizzando apposita documentazione.

REQUISITI


individuazione responsabile di sede; definizione di attività, mansioni, orari; n. posti messi a disposizione; garantire sempre la presenza; assicurare ogni persona che svolge LPU; garantire puntualità nella comunicazione.

2.4 LA PRASSI OPERATIVA E IL COORDINAMENTO CON LA FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA

Per lo svolgimento del servizio quale “ente di accoglienza” la Federazione del Volontariato di Verona Onlus, al fine di garantire correttezza e trasparenza a tutti i passaggi, ha avviato una **prassi operativa interna** (concordata con il Tribunale di Verona), con emissione di relativa documentazione predisposta *ad hoc*, come si evidenzia nel grafico sotto riportato.



A tutte le OdV aderenti, la Federazione del Volontariato di Verona ONLUS garantisce:



Ciò permette di:

Sgravare l'OdV
da una serie di comunicazioni istituzionali

Garantire uniformità di documentazione e informazioni
date alle istituzioni coinvolte nel processo

Garantire un interlocutore unico verso le istituzioni
per eventuali integrazioni, informazioni,
gestione di problematiche, ecc...

2.5 COME AFFRONTARE POSSIBILI PROBLEMATICHE: IL RAPPORTO CON LE PERSONE INTERESSATE E LE ISTITUZIONI DI RIFERIMENTO

L'inserimento di persone completamente estranee alle realtà associative dove viene svolto il LPU può creare, in alcuni casi, delle problematiche nella gestione quotidiana.

Di seguito si presentano dei casi tipo con l'indicazione di massima sul comportamento da seguire.

*1. Il lavoratore di pubblica utilità non si presenta nei giorni e/o negli orari concordati. Se l'interessato non avvisa l'ente e non giustifica la sua assenza, l'ente ha il dovere di comunicare la mancata presentazione in servizio alle **Forze dell'Ordine** competenti per i controlli.*

*2. Il lavoratore di pubblica utilità ha un comportamento **NON** idoneo nel prestare il suo servizio. Si procederà per gradi, dal richiamo verbale fino alla richiesta scritta, al **Giudice** che ha emesso la sentenza, di interruzione del LPU.*

3. Il lavoratore ha necessità di modificare l'orario e/o i giorni di servizio. Ogni variazione, concordata preventivamente tra le parti, andrà tempestivamente comunicata alle **Forze dell'Ordine**.

4. La tipologia del servizio da prestare si rivela non idonea al soggetto che lo deve effettuare. L'Odv dovrà comunicare alla **Federazione del Volontariato** e all'**avvocato** la situazione per cercare una soluzione alternativa. Qualora non sia possibile inserire la persona in attività diverse, si provvederà ad interessare il Giudice, chiedendo la sospensione del servizio e/o il passaggio ad altro ente.



N.B. Qualsiasi manchevolezza va segnalata dal responsabile dell'ente al Giudice che in questi casi aprirà la procedura per la revoca della sanzione sostitutiva con la possibilità, se la decisione finale sarà negativa, di ripristino della sanzione originaria oltre che, ovviamente, della perdita del diritto a godere dei vantaggi sopra illustrati. Ne consegue che il condannato dovrà sempre giustificare eventuali impedimenti direttamente all'ente con comunicazione scritta documentando l'impedimento (dott.ssa Laura Donati).

Dal punto di vista del cittadino

3.1 COME ORIENTARSI NELLA SCELTA CONSAPEVOLE DELL'ENTE DI ACCOGLIENZA

1. Dove trovare l'elenco degli enti che a Verona sono attivi per il LPU.

- Banca dati online, www.lpuverona.it, un portale dedicato al LPU con l'indicazione di tutte le OdV convenzionate con il Tribunale.
- Tribunale di Verona, www.tribunale.verona.giustizia.it: alla pagina dedicata si trova l'elenco di tutti gli enti convenzionati (associazioni e comuni);
- Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, www.csv.verona.it/lavoro-pubblica-utilita: una pagina dedicata alle possibilità dei LPU con la Federazione del Volontariato.



www.lpuverona.it
www.csv.verona.it
www.tribunale.verona.giustizia.it

2. Come scegliere dall'elenco l'ente più idoneo. Cosa verificare per capire la compatibilità dell'ente con le esigenze personali.

- Tipologia di attività e di associazione: l'interessato deve trovare un ambito quanto più possibile d'interesse e comunque idoneo alle sue abilità e al suo C.V. (es. se non so utilizzare il computer, non andrò a scegliere un ente che richiede una persona per inseri-



L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato.

re dati elettronici, gestire la corrispondenza tramite mail, ecc...);

➤ Luogo di prestazione dell'attività: deve essere facilmente raggiungibile, con mezzi propri e/o di trasporto pubblico;

➤ Orario di servizio: l'orario richiesto dall'associazione deve essere conciliabile con le esigenze personali, di lavoro, di studio, familiari. La modifica agli orari stabiliti è possibile in via occasionale e se non crea problemi di gestione all'ente;

➤ Disponibilità del posto: se i posti messi a disposizione dall'ente risultano essere occupati da altre persone che hanno richiesto la disponibilità in precedenza, si crea la lista d'attesa e l'avvio viene subordinato al liberarsi del posto.




La scelta dell'ente va fatta in base a: tipo di attività offerta, luogo della sede di servizio, orari dell'ente, posti disponibili.

3. Quando si contatta un ente è necessario avere alcune informazioni da poter fornire quali:

➤ numero di ore presunto di LPU da dover svolgere: importante per capire come organizzare l'attività;

➤ disponibilità di giorni e orario: per capire se le presenze sarebbero/sono conciliabili con l'organizzazione interna dell'ente;

➤ abilità, attitudini, professione: per capire se le attività proposte sono idonee e in quale progetto specifico eventualmente si prevede l'inserimento.



Informazioni da sapere dare all'ente per poter richiedere un colloquio: numero presunto di ore, disponibilità di giorni e orari, proprie abilità/professione/esperienze pregresse.

3.2 UN "CODICE DI COMPORTAMENTO"

Svolgere servizio di pubblica utilità all'interno di un'organizzazione di volontariato assume un significato molto più ampio rispetto all'assolvimento di un obbligo finalizzato ad ottenere dei benefici. Proprio per questo è bene affrontare il servizio con un atteggiamento di apertura, rispetto e curiosità verso realtà magari sconosciute.

Si può brevemente riassumere un codice di comportamento:

Massima discrezione e serietà nelle attività da prestare a favore di utenti, soprattutto se direttamente a contatto con essi.

Atteggiamento di disponibilità e rispetto verso operatori e volontari.

Massima correttezza nel rispetto del programma attività concordato.

Comunicazione tempestiva all'OdV di eventuali imprevisti che possano causare ritardi/assenze e invio di eventuale documentazione a giustificazione (es. certificato medico).

Discutere preventivamente con l'OdV ogni richiesta di modifica al programma attività.

Segnalazione al responsabile di eventuali difficoltà nello svolgere le attività assegnate per cercare una soluzione.

3.3 OBBLIGHI E BENEFICI DI LEGGE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Secondo la legge, in ogni giornata vanno effettuate almeno due ore di lavoro di pubblica utilità con un massimo di sei ore settimanali. Di fatto, su autorizzazione del Giudice, è possibile prestare un numero di ore settimanali superiore con il limite massimo di otto ore giornaliere. Un giorno di LPU equivale a due ore di servizio prestato e a 250 euro di ammenda.

1. OBBLIGHI DI LEGGE:

- rispetto dei giorni e degli orari comunicati alle Forze dell'Ordine

- ✚ comunicazione di eventuale imprevisti che comportino ritardi/assenze
- ✚ invio documentazione a giustificazione delle assenze

N.B. la violazione degli obblighi sopra riportati comporta la segnalazione alle Forze dell'Ordine e, nei casi più gravi, la richiesta di interruzione del LPU al Giudice.

2. BENEFICI DI LEGGE: se l'esito del LPU è positivo, ciò significa che il condannato deve avere svolto il numero di ore stabilito dal Giudice presso l'ente designato, adempiendo agli obblighi con puntualità e costanza come verrà riportato nella relazione finale dell'ente di accoglienza, si ottiene:

- ✚ dimezzamento del periodo di sospensione della patente stabilito in sentenza o nel decreto penale di condanna;
- ✚ revoca della confisca del veicolo (prevista per i casi più gravi);
- ✚ estinzione immediata dalla fedina penale del reato ascritto.

3.4 OLTRE I BENEFICI PREVISTI PER LEGGE

Il Lavoro di Pubblica Utilità è un'esperienza che permette di:

- ✚ conoscere da vicino una delle tante realtà del volontariato veronese, vivendo appieno il significato di una scelta solidaristica e di riparazione del danno causato alla società con il suo comportamento;
- ✚ mettere a disposizione le proprie competenze, trovando un ambito d'interesse personale per lo svolgimento del suo servizio, concordando un orario appropriato al monte ore da svolgere ma compatibile con le esigenze personali e dell'OdV ospitante.

- ✎ non aggravare la situazione economica, già difficile, di molte delle persone interessate e delle loro rispettive famiglie. Ciò ha un beneficio non solo personale dell'interessato ma anche, nel medio-lungo periodo, della comunità e della società che non si vedrà costretta a far fronte a situazioni di disagio e povertà ulteriori;
- ✎ esperienze, anche così "incidentali", di volontariato contribuiscono a creare una cultura diffusa della solidarietà, nonché una maggior conoscenza e consapevolezza delle problematiche sociali; insomma persone che saranno meno individui e più comunità.

Le organizzazioni di volontariato sono tali grazie a persone che, con spirito solidaristico, mettono a disposizione tempo e risorse in nome di una causa, di uno scopo da raggiungere il cui fine ultimo è il benessere della collettività. L'impegno nel progetto dei Lavori di Pubblica Utilità è un ulteriore ambito dove il volontariato cerca di dare risposte sinergiche alle problematiche dell'attualità, accogliendo le sfide che ne derivano.



CSV Centro Servizio per il Volontariato di Verona

Via Cantarane, 24 - ex Caserma Santa Marta - 37129 Verona

Tel. 045 8011978 - Fax 045 9273107

www.csv.verona.it - info@csv.verona.it

